

**COMMISSIONI 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> RIUNITE**

**5<sup>a</sup> (Bilancio)**

**6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro)**

GIOVEDÌ 29 MARZO 2012

**38<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 6<sup>a</sup> Commissione*

**BALDASSARRI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Ceriani.*

*La seduta inizia alle ore 14.35.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3184) Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente **BALDASSARRI** avverte che verranno esaminati gli emendamenti relativi agli articoli da 10 a 13, ricordando che si intendono accantonati gli emendamenti riformulati 2.25 (testo 2), 8.35 (testo 2), 8.44 (testo 2) e il 10.8 (testo 2).

Il senatore **DE LILLO** (*PdL*) annuncia il ritiro degli emendamenti 10.3 e 10.35.

Si procede all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

I RELATORI ed il rappresentante del GOVERNO chiedono l'accantonamento dell'emendamento 10.1, per consentirne una riformulazione.

Le Commissioni riunite convengono e l'emendamento 10.1 viene, quindi, accantonato.

I RELATORI ed il rappresentante del GOVERNO invitano poi i presentatori a ritirare, in vista della predisposizione di appositi ordini del giorno, gli emendamenti 10.2, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13 e 10.14. Per quanto riguarda, poi, l'emendamento 10.38, invitano a ritirarlo, per trasformarlo in un ordine del giorno, finalizzato a recepire il contenuto del solo comma 9-ter.

I FIRMATARI dei suddetti emendamenti accolgono l'invito, ritirandoli, in vista della predisposizione di appositi ordini del giorno; il senatore **DE ANGELIS** (*Per il Terzo Polo: Apl-FLI*) aggiunge la propria firma all'emendamento 10.38 e lo ritira al fine di presentare un ordine del giorno volto a recepire il contenuto del solo comma 9-ter.

I RELATORI ed il rappresentante del GOVERNO esprimono, poi, parere favorevole sugli emendamenti 10.4, 10.5 e 10.7. Su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 10 il parere è contrario.

Con separate votazioni, le Commissioni riunite approvano gli emendamenti 10.4 e 10.5.

Successivamente, viene messo in votazione e respinto l'emendamento 10.6.

Viene, quindi, approvato l'emendamento 10.7.

Gli emendamenti 10.8, 10.9, 10.15, 10.16 e 10.17 sono messi distintamente in votazione e respinti.

Gli identici emendamenti 10.18, 10.19 e 10.20 sono successivamente messi contestualmente in votazione e respinti.

Sono, poi, messi distintamente in votazione e respinti gli emendamenti 10.21, 10.22 e 10.23.

Gli identici emendamenti 10.26 e 10.27, posti contestualmente in votazione, sono respinti.

Con distinte votazioni, vengono successivamente respinti gli emendamenti da 10.28 a 10.37.

Si passa, quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11.

I RELATORI ed il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti, tranne che sulla proposta 11.27, su cui formulano un invito al ritiro.

Il senatore **DE ANGELIS** (*Per il Terzo Polo: Apl-FLI*) accoglie l'invito, ritirando l'emendamento 11.27. L'emendamento 11.2, posto in votazione, viene respinto.

Gli identici emendamenti 11.3 e 11.4, posti contestualmente in votazione, sono respinti.

Con una votazione contestuale, le Commissioni riunite respingono successivamente gli identici emendamenti da 11.5 a 11.10.

L'emendamento 11.11, posto ai voti, risulta respinto.

Gli identici emendamenti da 11.12 a 11.16, messi in votazione, vengono respinti.

Con un'unica votazione, le Commissioni riunite respingono successivamente gli identici emendamenti da 11.17 a 11.20.

Con separate votazioni, sono, poi, respinti gli emendamenti 11.21, 11.22 e 11.28.

Si procede, quindi, all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12.

I RELATORI ed il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sull'emendamento 12.2, mentre propongono l'accantonamento delle proposte 12.0.1, 12.0.2, 12.0.7, 12.0.8, 12.0.13, 12.0.15, 12.0.16, 12.0.25 e 12.0.26.

Su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 12, esprimono un parere contrario.

Le Commissioni riunite convengono di accantonare gli emendamenti 12.0.1, 12.0.2, 12.0.7, 12.0.8, 12.0.13, 12.0.15, 12.0.16, 12.0.25 e 12.0.26.

Dopo aver respinto l'emendamento 12.1, le Commissioni riunite accantonano la proposta 12.2.

Con distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 12.5, 12.6, 12.9 di identico contenuto agli emendamenti da 12.13 a 12.15, 12.11 e 12.12.

Con separate votazioni, sono successivamente respinte le proposte emendative 12.0.4, 12.0.5, 12.0.6, 12.0.9, 12.0.10, 12.0.11 e 12.0.14.

Il **PRESIDENTE** ricorda che l'emendamento 12.0.17 era già stato ritirato.

Successivamente, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti da 12.0.18 a 12.0.21, nonché la proposta 12.0.24.

Si procede, quindi, all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13.

I RELATORI ed il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sull'emendamento 13.0.2 che, posto ai voti, risulta respinto.

Il presidente **BALDASSARRI**, stante l'imminente avvio della seduta della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, in cui verrà esaminato lo schema di decreto legislativo sull'ordinamento di Roma capitale, sospende la seduta delle Commissioni riunite.

*La seduta, sospesa alle ore 14,55, riprende alle ore 18,35.*

Il presidente **BALDASSARRI** (*Per il Terzo Polo: Apl-FLI*), relatore, avverte di aver presentato, insieme al relatore Azzollini, gli emendamenti 3.0.1000, 4.1000 e 5.1000, pubblicati in allegato al resoconto, il cui testo è stato concordato con il rappresentante del Governo e che intervengono sulle questioni affrontate in gran parte dalle proposte di cui è stato disposto l'accantonamento nelle precedenti sedute. Ritiene opportuno che le Commissioni riunite definiscano sin d'ora le modalità con cui proseguire l'esame degli emendamenti, organizzando i propri lavori tenendo conto di quanto stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo sull'esame del decreto-legge in Assemblea. Propone quindi di fissare alle ore 10 di domani, venerdì 30 marzo, il termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti dei relatori prima citati e propone anche che le Commissioni tornino a riunirsi nelle giornate di lunedì 2 aprile alle ore 18, e di martedì 3 aprile alle ore 9 e alle ore 15. Esprime infine l'auspicio che i Gruppi possano convergere sugli emendamenti presentati dai relatori, ritirando quindi le proposte attualmente accantonate, per concentrare l'esame su di essi. Le Commissioni riunite concordano con il Presidente.

Il senatore **DE ANGELIS** (*Per il Terzo Polo: Apl-FLI*) consegna alla Presidenza le riformulazioni in un testo 2 degli emendamenti 4.52 e 12.0.1, pubblicate in allegato al resoconto. Specifica che la prima proposta riguarda la deducibilità dall'IRAP delle spese per il personale dipendente e assimilato. Si prevede inoltre l'istituzione di un fondo per le imprese alimentato con i risparmi di spesa derivanti

dalla soppressione dei trasferimenti statali alle stesse imprese, con eccezione di quelli destinati all'ANAS, alle Ferrovie dello Stato e al trasporto pubblico locale. Richiama anche la previsione sull'erogazione dei crediti d'imposta alle imprese che investono nell'acquisto di beni strumentali. La riduzione dell'IRAP è destinata a operare in un primo momento solo per le piccole e medie imprese, anche se sarà possibile estenderla alle aziende con un numero superiore di addetti in base ai risultati che si otterranno nell'applicazione della norma. L'emendamento 12.0.1 (testo 2) introduce una deduzione dall'IRPEF per i componenti del nucleo familiare a carico e prevede l'istituzione di un fondo per la famiglia, da alimentare con risparmi di spesa ottenuti attraverso la riduzione strutturale delle spese per i consumi intermedi della pubblica amministrazione. Osserva che si tratta di una voce di spesa particolarmente consistente, la cui dinamica è cresciuta nel corso degli anni specialmente nel settore sanitario. La misura riveste particolare rilievo nell'attuale fase di recessione, mirando a sostenere il reddito delle famiglie.

Ricorda, in conclusione, che i predetti emendamenti reiterano proposte esaminate già in altre occasioni nel corso della legislatura e che il precedente Governo ne aveva comunque condiviso l'impostazione e le finalità, accogliendo degli specifici ordini del giorno. Esprime quindi l'auspicio che nell'esame del decreto-legge si possa arrivare a un risultato più concreto.

Il senatore **MORANDO** (PD) apprezza l'impegno dei relatori e del rappresentante del Governo nell'aver predisposto gli emendamenti 3.0.1000, 4.1000 e 5.1000, che giudica pienamente rispondenti alla logica che assegna una portata limitata agli interventi previsti dal decreto-legge, riservando quindi alla delega fiscale in corso di approvazione la discussione sul ridisegno complessivo del sistema fiscale. Giudica del tutto condivisibile tale premessa di metodo, per procedere a un esame approfondito degli emendamenti citati, condividendo gli interventi che essi propongono sui temi della cogenerazione, dell'IMU sugli immobili agricoli e del funzionamento degli uffici delle dogane.

Ritiene tuttavia essenziale sottoporre al Governo due ulteriori questioni, che non ricevono una risposta definitiva e che meritano quindi un ulteriore affinamento. La prima di esse concerne la previsione di un'aliquota ridotta dell'IMU sugli immobili locati a canone concordato, con l'obiettivo di favorire il mercato degli affitti e la mobilità per motivi di lavoro, oltre alle evidenti finalità di carattere sociale. Si tratta di tutelare un preciso interesse collettivo e una mancata modifica dell'IMU in tal senso rappresenterebbe un serio errore politico.

Reputa altresì condivisibili le misure sull'IMU concernente i fabbricati rurali, ma evidenzia che occorre completare la disciplina di settore, attribuendo, in analogia con alcuni precedenti legislativi, all'Agenzia delle entrate il potere di rimodulare in via amministrativa le aliquote e le basi imponibili sugli immobili agricoli, dopo che sarà stato accertato il gettito complessivo derivante da tale tipologia di cespiti. Pur consapevole delle difficoltà tecniche insite nell'elaborazione di una tale misura, ritiene tuttavia fondamentale che essa sia inserita all'interno del decreto-legge, con l'obiettivo di offrire al comparto agricolo la certezza sul livello massimo che sarà raggiunto dal prelievo immobiliare. Ribadisce quindi la propria fiducia nelle scelte che saranno compiute dal Governo sul punto, preannunciando la presentazione di specifici subemendamenti.

Il senatore **DE ANGELIS** (Per il Terzo Polo: APL-FLI) rimarca criticamente che al Parlamento è stato assegnato un ruolo decisionale sempre più ridotto nel corso degli anni, con una limitata possibilità di modificare le proposte governative. Pertanto, in relazione agli emendamenti dei relatori, rileva in termini negativi che essi non contengono risposte adeguate all'attuale fase di recessione, confermata dagli studi dell'Associazione Artigiani Piccole Imprese di Mestre, secondo cui ben otto piccole aziende su dieci rischiano la chiusura a causa del ciclo negativo e delle restrizioni nelle concessioni del credito. Osserva infatti che l'emendamento 4.1000 contiene un intervento parziale che disciplina i rapporti finanziari tra lo Stato e gli enti locali per quanto riguarda il riparto del gettito dell'IMU, prevedendo un'ulteriore riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio. Con tali proposte non si affrontano le criticità dell'economia reale, laddove l'emendamento 4.52 (testo 2) si preoccupa di individuare strumenti adeguati per sostenere le imprese e ridurre la spesa pubblica, considerando anche i recenti richiami della Corte dei conti sulla dimensione raggiunta dalla corruzione nella pubblica amministrazione. Ribadisce l'auspicio che il Governo possa valutare con favore i propri emendamenti, che intendono offrire un contributo al dibattito in corso.

Il senatore **LEGNINI** (PD), pur apprezzando gli sforzi compiuti dai relatori e dal rappresentante del Governo, evidenzia tuttavia che sarebbe preferibile prevedere il rinvio alla fine dell'anno dell'applicazione dell'IMU sui fabbricati rurali strumentali, dopo il completamento della fase di dichiarazione di tali fabbricati al catasto urbano. Ritiene infatti problematica l'individuazione dei contribuenti che entro il 30 giugno dovranno effettuare il primo versamento dell'IMU a titolo di acconto sugli immobili agricoli.

Il presidente **BALDASSARRI** interloquisce per rimarcare che, in base alle informazioni fornite dal rappresentante del Governo, l'acconto dell'IMU di giugno concerne unicamente gli immobili già accatastati.

Il senatore **LEGNINI** (PD) prende atto di tale puntualizzazione, ma evidenzia una disparità di trattamento fiscale, secondo che il fabbricato sia stato dichiarato o meno al catasto urbano. Giudica inoltre assolutamente parziale la soluzione concernente i fabbricati rurali di montagna, che non risponde alla logica di dare tutela a tale tipo di immobili. Segnala anche alcuni problemi di esatta individuazione dei fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, ritenendo che con la misura proposta nell'emendamento 4.1000 si assoggettano all'IMU basi imponibili che dovrebbero invece essere escluse dal suo campo di applicazione. Tale intervento dovrebbe quindi essere corretto e reso più ragionevole.

Il sottosegretario **CERIANI** illustra le ragioni che hanno indotto il Governo ad adottare il criterio altimetrico basato sull'elenco ufficiale dell'Istat, per quanto riguarda l'individuazione dei comuni montani. E' consapevole che nel merito tale scelta può essere non condivisa, ma ribadisce che essa è più razionale rispetto al metodo indicato dal senatore Legnini, che obbligherebbe a censire ogni singolo immobile situato a una determinata altitudine. Per quanto riguarda l'individuazione dei fabbricati inagibili o non utilizzati, fa presente che si tratta di categorie individuate in base alla normativa vigente. Al senatore Morando assicura l'intenzione del Governo di valutare una rimodulazione delle aliquote dell'IMU in base all'analisi dei risultati di gettito dopo il versamento della prima rata. In tale sede il Governo ritiene infatti possibile acquisire stime più precise sul gettito derivante dagli immobili agricoli già accatastati. Ribadisce che per quelli non ancora dichiarati al catasto urbano l'IMU dovrà essere versata in un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Fa pertanto presente che il Governo si riserva di aggiornare i dati di gettito sul settore agricolo dopo il versamento degli acconti. Si dichiara in ogni caso disponibile a valutare nel merito i subemendamenti preannunciati dal senatore Morando.

Il presidente **BALDASSARRI**, poiché nessun altro chiede di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 19,25.*

#### EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. 3184

Art. 2

### **2.25 (testo 2)**

#### **GENTILE**

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Al decreto ministeriale 12 febbraio 2004, n. 75 "Regolamento recante determinazione di modalità applicative dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni effettuate dalle banche", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alle "premesse" dopo il secondo "visto", aggiungere il seguente: "Visto l'articolo 2, comma 17-*octies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, primo comma, della legge 26 febbraio 2011, con il quale è stato previsto che, ai fini dell'applicazione degli istituti di vigilanza prudenziale, con riferimento all'esercizio dell'attività di bancoposta, entro il 30 giugno 2011 Poste Italiane S.p.a. costituisce, con delibera dell'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, un patrimonio destinato esclusivamente all'esercizio dell'attività di bancoposta, come disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, per un valore anche superiore al 10 per cento del patrimonio

netto della società, di seguito Patrimonio Bancoposta;" e, al quarto "visto", in fine, aggiungere le seguenti parole: "nonché del Patrimonio Bancoposta di Poste Italiane S.p.A.";

b) all'articolo 1, dopo le parole "che le banche", aggiungere le seguenti: "e il Patrimonio Bancoposta di Poste Italiane S.p.A.";

c) al comma 1 dell'articolo 3, dopo le parole "dalle banche", aggiungere le seguenti: "e dal Patrimonio Bancoposta di Poste Italiane S.p.A.";

d) al comma 1 dell'articolo 4, dopo le parole "le banche", aggiungere le seguenti: "e il Patrimonio Bancoposta di Poste Italiane S.p.A.";

e) al comma 3 dell'articolo 4, dopo le parole "Le banche", aggiungere le seguenti: "e il Patrimonio Bancoposta di Poste Italiane S.p.A.";

f) all'articolo 5, dopo le parole "alle banche", inserire le seguenti parole: "e al Patrimonio Bancoposta di Poste Italiane S.p.A."».

#### Art. 4

##### 4.52 (testo 2)

RUTELLI, D'ALIA, PISTORIO, DE ANGELIS, SERRA, GALIOTO, OLIVA, GUSTAVINO, GIAI, GERMONTANI, RUSSO, BAIIO, BRUNO, CONTINI, CRISTINA DE LUCA, DIGILIO, MILANA, MOLINARI, STRANO, VALDITARA, SBARBATI, DEL PENNINO, MUSSO, VIZZINI

*Dopo il comma 11, inserire i seguenti:*

"11-*bis* A decorrere dal periodo di imposta individuato ai sensi del comma 11-ter, dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 446, determinata ai sensi degli articoli 4, 5, 5-bis, 6 e 7 del citato decreto legislativo, si considerano deducibili le spese per il personale dipendente e assimilato.

11-*ter*. La disposizione di cui al comma 11-bis entra in vigore nell'anno di imposta successivo a quello di determinazione delle risorse disponibili a valere sul Fondo di cui al presente comma ed è fruita dalle imprese entro il limite del numero di addetti individuato annualmente con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, a condizione di integrale copertura degli oneri aggiuntivi. A decorrere dal 2012, è istituito il Fondo per le imprese, al quale affluiscono le risorse rivenienti dai risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dal comma 11-quater.

11-*quater*. A decorrere dall'anno 2012 gli stanziamenti destinati ai trasferimenti alle imprese, di parte capitale e parte corrente sono soppressi, ad eccezione dei trasferimenti all'ANAS, al settore del trasporto pubblico locale e alle Ferrovie dello Stato S.p.A. Al fine di assicurare la continuità delle erogazioni già deliberate, con decreti interministeriali di natura non regolamentare da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni transitorie. In caso di inadempienza provvede con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei ministri. A decorrere dall'anno di imposta in corso al 1° gennaio 2012, i soggetti che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi ovvero realizzano progetti produttivi secondo le modalità e le tipologie valide per gli incentivi previsti dalla legge 488 del 1992, ovvero fruiscono a qualsiasi titolo di un finanziamento a fondo perduto fruiscono di un credito di imposta, utilizzabile in dieci anni, per un ammontare corrispondente ai contributi che sarebbero stati erogati in conto capitale e fino a concorrenza di tali somme, nel rispetto dei massimali previsti dalla disciplina degli aiuti di stato dell'Unione europea per le aree svantaggiate. La fruizione del credito di imposta è automatica e avviene a compensazione dei debiti di imposta ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2010 e per i successivi. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma ulteriori rispetto agli oneri previsti sono integralmente utilizzati a riduzione del deficit."

#### Art. 8

##### 8.35 (testo 2)

LANNUTTI

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-*bis*. Il termine di cui al comma 10 dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, relativo ai contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, comunque stipulati, è prorogato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

#### 8.44 (testo 2)

MUSI, BARBOLINI, D'UBALDO, FONTANA, MICHELONI, LEDDI, RANDAZZO, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO

*Al comma 16, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:*

«t-bis). Per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad effettuare le opportune variazioni di bilancio».

Art. 10

#### 10.8 (testo 2)

VALENTINO

*Al comma 2, lettera b), dopo la parola «mantenimento» aggiungere le seguenti: «, dopo la parola "definitiva" sopprimere le seguenti: "ovvero imputato o indagato,"».*

Art. 12

#### 12.0.1 (testo 2)

RUTELLI, D'ALIA, PISTORIO, DE ANGELIS, SERRA, GALIOTO, OLIVA, GUSTAVINO, GIAI, GERMONTANI, RUSSO, BAILO, BRUNO, CONTINI, CRISTINA DE LUCA, DIGILIO, MILANA, MOLINARI, STRANO, VALDITARA, SBARBATI, DEL PENNINO, MUSSO, VIZZINI

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

«Art. 12-bis (Deduzione per carichi di famiglia)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sostituire l'articolo 12 con il seguente:

"Articolo 12. - Deduzioni per oneri di famiglia.

1. Dal reddito complessivo si deduce per ciascuna delle persone indicate nell'articolo 433, comma primo n. 1) e 2) del codice civile, per oneri di famiglia, l'importo di 5.000 euro ovvero di 10.000 nel caso soggetto di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 affetto da grave e permanente invalidità o menomazione o comunque non autosufficienti. 74
2. La deduzione di cui al comma 1 spetta a condizione che le persone alle quali si riferisce possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Tale condizione non si applica ai soggetti di cui al citato articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
3. Le deduzioni di cui al comma 1 sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.
4. In caso di redditi di lavoro dipendente e assimilati, qualora la deduzione di cui al comma 1 sia di ammontare superiore al reddito complessivo, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 maggio 1988, n. 153, è incrementato di un importo pari al risparmio d'imposta non goduto."
2. La disposizione di cui al comma 1 entra in vigore nell'anno di imposta successivo a quello di determinazione delle risorse disponibili a valere sul Fondo di cui al presente comma ed è stabilita in una misura determinata annualmente, fino a concorrenza della deduzione prevista al precedente comma 1, con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, a condizione di integrale copertura degli oneri aggiuntivi. A decorrere dal 2012, è istituito il Fondo per la famiglia, al quale affluiscono le risorse rivenienti dai risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dal comma 3.
3. A decorrere dall'anno 2012 la spesa per acquisti di beni e servizi e per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge 31 dicembre 200, n. 196, è rideterminata, attraverso una riduzione degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2009, ridotta del 10 per cento. Con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri è annualmente definita, entro il 30 ottobre, la

quantificazione dei risparmi ottenuti dalla rideterminazione con una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nella decisione di finanza per gli anni 2011-2014. Le risorse rivenienti da tale quantificazione affluiscono al fondo, la cui entità è definita annualmente con la legge di stabilità. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma le regioni, entro il 31 dicembre 2012, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. La disposizione di cui al presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno."»

### **3.0.1000**

#### **I RELATORI**

*Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

(Accisa sul combustibile utilizzato nella produzione combinata di energia elettrica e calore)

1. Al punto 11) della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni è aggiunto, in fine, il seguente testo: "In caso di produzione combinata di energia elettrica e calore ad alto rendimento (CAR), ai quantitativi dei combustibili impiegati nella produzione di energia elettrica si applica l'aliquota per uso combustione ridotta in misura corrispondente ai coefficienti determinati dal Ministero dello sviluppo economico, con apposito decreto adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dell'efficienza media del parco elettrico nazionale e con riferimento alle diverse configurazioni impiantistiche. I coefficienti sono determinati su base quinquennale entro il 30 novembre dell'anno precedente al quinquennio di riferimento".

2. Dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 i coefficienti di cui al punto 11), penultimo capoverso, della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, come codificato dal comma 1, sono pari ai coefficienti individuati dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas con deliberazione n. 16 del 1998 dell'11 marzo 1998 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 82 dell'8 aprile 1998, ridotti del 12 per cento».

*Dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.**

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dell'articolo 54:

1) al terzo periodo le parole: "a condizione che la durata del contratto non sia" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo non";

2) al quinto periodo le parole: "a condizione che la durata del contratto non sia" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo non";

b) il comma 7 dell'articolo 102 è sostituito dal seguente:

"7. Per i beni concessi in locazione finanziaria l'impresa concedente che imputa a conto economico i relativi canoni deduce quote di ammortamento determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario. Per l'impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, a prescindere dalla durata contrattuale prevista, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa; in caso di beni immobili, qualora l'applicazione della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa per un periodo, rispettivamente, non inferiore a undici anni ovvero pari

almeno a diciotto anni. Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera *b*), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa per un periodo non inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2. La quota di interessi impliciti desunta dal contratto è soggetta alle regole dell'articolo 96".

2. Le disposizioni del comma precedente si applicano ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione».

#### **Art. 8.**

*Dopo il comma 21, inserire il seguente:*

«21-*bis*. All'articolo 16, comma 5-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole "nel deposito IVA", sono aggiunte le seguenti: "senza tempi minimi di giacenza né obbligo di scarico dal mezzo di trasporto"».

*Al comma 23 apportare le seguenti modifiche:*

a) *al secondo periodo, dopo le parole* «legge 13 maggio 1999, n. 133», *aggiungere le seguenti:* «, nonché con le risorse giacenti in tesoreria sulla contabilità speciale intestata all'Agenzia, opportunamente versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;

b) *il quinto periodo è sostituito dal seguente:* «Nelle more delle modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2011, n. 144, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, rese necessarie dall'adozione della presente disposizione, le funzioni trasferite ai sensi del presente comma sono esercitate dalla Direzione generale per il terzo settore e le formazioni sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

*Al comma 24 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *ovunque ricorrano le parole* «l'Agenzia delle entrate» *sono sostituite dalle seguenti:* «l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia del territorio e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato»;

b) *al primo periodo: le parole:* «è autorizzata» *sono sostituite dalle seguenti:* «sono autorizzate»;

c) *al secondo periodo la parola* «potrà» *è sostituita dalla seguente* «potranno»;

d) *al quinto periodo le parole:* «non potrà» *sono sostituite dalle seguenti:* «non potranno»;

e) *al sesto periodo, le parole:* «con le risorse disponibili sul bilancio dell'Agenzia» *sono sostituite dalle seguenti:* «, per l'Agenzia delle entrate, per l'Agenzia del territorio e per l'Agenzia delle dogane con le risorse disponibili sui rispettivi bilanci, e per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con i proventi individuati dalle voci di entrata del relativo stato di previsione annesso a quello del Ministero dell'economia e delle finanze, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica».

*Dopo il comma 24 inserire il seguente:*

«24-*bis*. Al fine di assicurare la massima flessibilità organizzativa per una più incisiva attività di contrasto dell'evasione fiscale e delle frodi in danno del bilancio dello Stato e dell'Unione Europea, il Corpo della Guardia di finanza è autorizzato a effettuare le assunzioni di cui all'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche indipendentemente dalle dotazioni organiche dei singoli ruoli, fermi restando la consistenza organica complessiva e i limiti numerico e di spesa stabiliti nel medesimo comma 9-*bis*.».

#### **Art. 9.**

*Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti commi:*

«3-*bis*. Gli atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a*), della Decisione del Consiglio del 7 giugno 2007, n. 2007/436/CE/Euratom, immediatamente applicabili ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992, e della connessa IVA all'importazione, diventano esecutivi decorsi dieci giorni dalla notifica e, oltre a contenere l'intimazione ad adempiere entro il termine di dieci giorni dalla ricezione dell'atto, devono anche espressamente recare l'avvertimento che, decorso il termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione, anche ai fini dell'esecuzione forzata, con le modalità determinate con

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane, di concerto con il Ragioniere Generale dello Stato. L'agente della riscossione, con raccomandata semplice spedita all'indirizzo presso il quale è stato notificato l'atto di accertamento, informa il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione.

*3-ter.* L'agente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo di cui al comma *3-bis*, e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede all'espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui al comma *3-bis*, come trasmesso all'agente della riscossione con le modalità determinate con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane, di concerto con il Ragioniere Generale dello Stato, previsto al comma *3-bis*, tiene luogo a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza. Decorso un anno dalla notifica degli atti di cui al comma *3-bis*, l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

*3-quater.* A partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per il pagamento, le somme richieste con gli atti di cui al comma *3-bis*, sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 602. All'agente della riscossione spettano l'aggio, interamente a carico del debitore, ed il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previsti dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

*3-quinquies.* Ai fini della procedura di riscossione contemplata dal presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo ed alla cartella di pagamento si intendono effettuati agli atti indicati al comma *3-bis* ed i riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono effettuati alle somme affidate agli agenti della riscossione secondo le disposizioni di cui ai commi *3-bis* a *3-sexies*. *3-sexies.* La dilazione del pagamento prevista dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, può essere concessa solo dopo l'affidamento del carico all'agente della riscossione».

#### **Art. 10.**

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo* «Conseguentemente, nel predetto decreto direttoriale:

a) all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, le parole "31 dicembre" sono sostituite dalle seguenti: "1° settembre";

b) all'articolo 3, commi 1 e 2, le parole "31 dicembre" sono sostituite dalle seguenti: "1 ° luglio";

c) all'articolo 5, comma 3, dopo le parole "I prelievi sulle vincite di cui al comma 1" sono aggiunte le seguenti: ", a decorrere dal 1° settembre 2012,";

b) *dopo il comma 9 aggiungere i seguenti commi:*

«*9-bis.* Al fine di rendere la legislazione nazionale pienamente coerente con quella degli altri paesi che concorrono in ambito europeo alla realizzazione della nuova formula di gioco, all'articolo 24, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) un nuovo concorso numerico da svolgersi, tramite il relativo concessionario, in ambito europeo, con giocata minima fissata a 2 euro, con destinazione del 38 per cento della raccolta nazionale ad imposta e con destinazione a montepremi del 50 per cento della raccolta nonché delle vincite, pari o superiori a 10 milioni di euro, non riscosse nei termini di decadenza previsti dal regolamento di gioco".

*9-ter.* Nell'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, è aggiunta la seguente lettera: "*q-bis*) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in materia di giochi pubblici con vincita in denaro e quelli emessi dall'Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro".

*9-quater.* La disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, si interpreta nel senso che la stessa trova applicazione nei riguardi delle concessioni pubbliche statali i cui bandi di

gara siano stati pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 73 del 2010».

#### **Art. 12.**

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-*bis*. All'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 39 è inserito il seguente: "39-*bis*. È istituito il ruolo unico nazionale dei componenti delle commissioni tributarie, tenuto dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Nel ruolo unico sono inseriti, ancorché temporaneamente fuori ruolo, i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali, nonché i componenti della commissione tributaria centrale, in servizio alla edata di entrata in vigore del presente articolo. I componenti delle commissioni tributarie sono inseriti nel ruolo unico secondo la rispettiva anzianità di servizio nella qualifica. I componenti delle commissioni tributarie nominati a partire dal concorso bandito il 3 agosto 2011 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 16 agosto 2011, n. 65, sono inseriti nel ruolo unico secondo l'ordine dagli stessi conseguito in funzione del punteggio complessivo per i titoli valutati nelle relative procedure selettive. A tale ultimo fine, relativamente al concorso bandito il 3 agosto 2011, si prescinde dalla scelta effettuata dai candidati in funzione delle sedi di commissione tributaria bandite; ai fini della immissione in servizio di tali candidati resta in ogni caso fermo quanto disposto dal comma 39. In caso di pari anzianità di servizio nella qualifica ovvero di pari punteggio, i componenti delle commissioni tributarie sono inseriti nel ruolo unico secondo l'anzianità anagrafica. A decorrere dall'anno 2013, il ruolo unico è reso pubblico annualmente, entro il mese di gennaio, attraverso il sito istituzionale del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria."».

#### **4.1000**

##### **I RELATORI**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. All'articolo 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati in comuni situati al di sopra dei mille metri di altitudine di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).";

b) nel comma 9, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Sono comunque assoggettati alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali gli immobili esenti dall'imposta municipale propria."»;

b) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. All'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: "di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504" sono soppresse; dopo le parole: "della stessa" sono aggiunte le seguenti: "; restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.";

b) al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.

c) al comma 5, le parole "pari a 130" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 135";

d) al comma 8 sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: "Per l'anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta e la seconda rata deve essere versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata versata. Per l'anno 2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-*ter* è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre.";

e) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

"8-*bis*. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;

b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;

c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000;

d) alla lettera a) del comma 14 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: ", ad eccezione del comma 4 che continua ad applicarsi per i soli comuni ricadenti nei territori delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.";

f) al comma 10, al penultimo periodo, dopo le parole: "30 dicembre 1992, n. 504", sono aggiunte le seguenti: "; per tali fattispecie non si applica la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato.";

g) al comma 11, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili posseduti dai comuni siti sul proprio territorio.";

h) dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:

"12-*bis*. Per l'anno 2012, i Comuni iscrivono nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun Comune, di cui alla tabella pubblicata sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it). e sulla base di tali dati possono operare un accertamento convenzionale provvisorio. L'accertamento convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto in esito a dati aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'accordo in conferenza Stato-città e autonomie locali. Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo.

12-*ter*. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili. Per gli immobili posseduti allo gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 luglio 2012.

12-*quater*. All'articolo 7, comma 2, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, sono soppresse le seguenti parole: "e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo".

12-*quinquies*. All'articolo 1, comma 142, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sostituire le parole: "30 giugno" con le seguenti: "31 ottobre";

i) al comma 14, lettera a), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: ", ad eccezione del comma 4 che continua ad applicarsi per i soli comuni ricadenti nei territori delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano"»;

c) *dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«5-*bis*. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, possono essere individuati i comuni nei quali si applica la agevolazione di cui al comma 8-*bis* dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base della altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

5-*ter*. Il comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, è abrogato.

5-*quater*. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è abrogato.

5-*sexies*. Per le cooperative di cui alla Sezione II del Capo V del Titolo II del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, le disposizioni di cui ai commi 36-*bis* e 36-*ter* dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, si applicano a decorrere dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della citata legge n. 148 del 2011.

5-*septies*. In aggiunta all'importo di riduzione del recupero previsto dall'articolo 13, comma 17, ultimo periodo, del decreto-legge 6 dicembre, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il Fondo sperimentale di riequilibrio è ridotto di euro 235.150.000 per l'anno 2012 e di euro 164.050.000 per ciascuno degli anni 2013 e 2014.»;

d) *al comma 3, dopo le parole «imposta municipale propria» sono aggiunte le seguenti:* «relativa agli immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale e relative pertinenze,».

*Consequentemente*

## **Art. 8.**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il comma 4-*bis* dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente: "4-*bis*. Nella determinazione dei redditi di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale o, comunque, qualora il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale ovvero sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza della causa di estinzione del reato prevista dall'articolo 157 del codice penale. Qualora intervenga una sentenza definitiva di assoluzione ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale ovvero una sentenza definitiva di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza di motivi diversi dalla causa di estinzione indicata nel periodo precedente, ovvero una sentenza definitiva di non doversi procedere ai sensi dell'articolo 529 del codice di procedura penale, compete il rimborso delle maggiori imposte versate in relazione alla non ammissibilità in deduzione prevista dal periodo precedente e dei relativi interessi."».

## **5.1000**

### **I RELATORI**

*All'articolo 5, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 7, capoverso 2, dopo le parole:* «Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 228» *aggiungere le seguenti:* «e successivi aggiornamenti ai sensi del comma 3»;

b) *dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:*

«7-*bis*. All'articolo 4, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, dopo le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97", sono inserite le seguenti: ", prevedendo come ambito di applicazione le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e"».

*All'articolo 8, dopo il comma 25, inserire il seguente:*

«25-*bis*. La disposizione di cui all'articolo 13, comma 3-*quater*, terzo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta nel senso che i contributi statali concessi a valere sul Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, sono assegnati agli enti destinatari per interventi realizzati o da realizzare nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero ambientale e lo sviluppo economico dei territori stessi.».

*All'articolo 12, sono apportate le seguenti modifiche:*

a) *al comma 11, sostituire le parole da «, diverse» fino a «stesso,», con le seguenti: «e per l'attuazione del ciclo integrato dei rifiuti e della depurazione delle acque,»;* *sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «60 milioni»;*

b) *dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti:*

«11-*bis*. Non sono soggette a esecuzione forzata le somme finalizzate all'acquisto di cui al comma 8, al contributo di cui al comma 9, nonché, previa adozione da parte della Regione della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione degli importi delle somme destinate alle relative finalità, alle spese di cui all'articolo 32, comma 4, lettera *n-ter*) della legge 12 novembre 2011, n. 183, in quanto riconducibili alla connotazione di entrate a destinazione vincolata.

11-*ter*. Al fine di evitare interruzioni o turbamenti alla regolarità della gestione del termovalorizzatore di Acerra può essere mantenuto, su richiesta della Regione Campania, per la durata di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il presidio militare di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, con oneri quantificati in euro 1.007.527,00 a carico della quota spettante alla regione Campania dai ricavi derivanti dalla vendita dell'energia.

11-*quater*. All'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: "pro soluto" sono inserite le seguenti: "o pro solvendo". La forma della cessione e la modalità della sua notificazione sono disciplinate, con l'adozione di forme semplificate, inclusa la via telematica, dal decreto previsto dall'articolo 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

11-*quinquies*. La disposizione di cui al comma 11-*quater* e le disposizioni ivi richiamate si applicano anche alle amministrazioni statali ed agli enti pubblici nazionali. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

11-*sexies*. All'articolo 35, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, alla lettera *a*), le parole "Le assegnazioni disposte con utilizzo" sono sostituite dalle seguenti: "Una quota delle risorse del suddetto fondo speciale per la reinscrizione dei residui passivi di parte corrente, pari a 1.000 milioni di euro, è assegnata agli enti locali per il pagamento dei crediti di cui al presente comma. L'utilizzo", e le parole "al periodo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "ai periodi precedenti."».